

Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (OOE)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 60 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹ (LM);

visti gli articoli 9 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002² sull'organizzazione dell'esercito,³

ordina:

Art. 1⁴ Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'effettivo e la struttura dell'esercito, nonché la designazione del grado dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 2 Effettivo dell'esercito

¹ L'effettivo dell'esercito attivo e della riserva è costituito rispettivamente dell'effettivo regolamentare e della riserva di prontezza dei loro corpi di truppa e delle loro formazioni.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana le tabelle degli effettivi regolamentari. Esse disciplinano:

- a. le funzioni esistenti nell'esercito;
- b. i gradi necessari per occupare ogni funzione;
- c. le funzioni di ufficiale a cui possono accedere gli ufficiali specialisti;
- d. l'effettivo regolamentare dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni.

³ La riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni ammonta complessivamente al 5 per cento al massimo dell'effettivo regolamentare dell'esercito. Il

RU **2003** 4731

¹ RS **510.10**

² RS **513.1**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4465).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6101).

DDPS stabilisce la riserva di prontezza dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni.⁵

⁴ È consentito creare o mantenere unicamente le funzioni per le quali sussiste una chiara concezione d'impiego, per le quali sono a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari e per le quali è garantita l'istruzione.

Art. 3 Militari non incorporati in una formazione

¹ Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell'articolo 60 LM:

- a.⁶ ...
- b.⁷ gli assegnati conformemente all'articolo 6 LM;
- c. i beneficiari di un congedo per l'estero: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l'estero e soggiornanti all'estero;
- d. i dispensati: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo;
- e. i temporanei: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare la cui situazione personale, ai sensi dell'articolo 66 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁸ concernente l'obbligo di prestare servizio militare, non è ordinata e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa;
- f. i soprannumerari:
 - 1. militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, ma che per motivi d'effettivo non possono essere incorporati nell'esercito attivo,
 - 2. militari che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, ma che per motivi d'effettivo non possono essere incorporati nella riserva.

² L'impiego ai sensi del capoverso 1 lettera a è consentito unicamente se l'effettivo dell'esercito è assicurato.

³ È consentito chiamare in servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di cui al capoverso 1 lettera e unicamente per servizi nell'amministrazione del settore dipartimentale Difesa del DDPS.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2010** 6101).

⁶ Abrogata dal n. III dell'O del 1° giu. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 3415).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5047).

⁸ RS **512.21**

Art. 4 Struttura dell'esercito

¹ La struttura dell'esercito, eccettuata l'articolazione dettagliata dei corpi di truppa e delle formazioni, è stabilita nell'appendice.

² La struttura comprende segnatamente:

- a. il numero dei corpi di truppa e delle formazioni;
- b.⁹ la designazione, il numero della formazione e la subordinazione di ogni elemento della struttura;
- c. l'attribuzione completa o parziale degli elementi della struttura all'esercito attivo o alla riserva.

³ Le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d'addestramento e la Sicurezza militare sono Grandi Unità; le regioni della polizia militare sono corpi di truppa e i distaccamenti sono unità di truppa.¹⁰

⁴ Il DDPS disciplina le subordinazioni particolari dei corpi di truppa e delle formazioni nei settori dell'istruzione e degli affari concernenti il personale.

Art. 5¹¹**Art. 6** Designazione del grado dopo il proscioglimento dagli obblighi militari

¹ Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l'ultimo grado rivestito accompagnandolo con l'indicazione «prosciolto dal servizio» oppure «pr». ¹²

² Sono eccettuati:

- a. i militari che sono stati esclusi dal servizio militare o dall'esercito in virtù della legge militare o del codice penale militare del 13 giugno 1927¹³;
- b. il personale militare il cui rapporto di lavoro presso il DDPS è stato disdetto in virtù dell'articolo 12 capoversi 6 lettere a-d o 7 della legge del 24 marzo 2000¹⁴ sul personale federale.

Art. 7 Esecuzione

Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen 2012 (RU **2011** 6195).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6499).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6101).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4465).

¹³ RS **321.0**

¹⁴ RS **172.220.1**

Art. 8 Diritto vigente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 16 novembre 1994¹⁵ sull'organizzazione dell'esercito;
- b. l'ordinanza del 22 giugno 1994¹⁶ sullo stato maggiore dell'esercito.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

¹⁵ [RU 1995 706, 1996 163 248, 1997 2625, 1999 885, 2000 85 2860, 2001 3333, 2002 723 all. 2 n. 5]

¹⁶ [RU 1994 2890, 1995 4139, 1997 11]

*Appendice*¹⁷
(art. 4 cpv. 1)

¹⁷ La presente appendice, e le sue mod., non sono pubblicate nella RU (vedi RU **2004** 5047, **2005** 5253, **2007** 79 5253, **2008** 6449, **2009** 6499, **2010** 6101, **2011** 6195, **2012** 6985, **2013** 4465).

